

Deliberazione del Consiglio regionale 17 ottobre 2017, n. 238 - 38076

Approvazione del nuovo testo dello statuto del CSI Piemonte.

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione) e, in particolare, l'articolo 1, secondo comma che prevede che il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione;

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in particolare il combinato disposto degli articoli 16 e 18 della stessa e il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con il quale si è attuata la delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e in particolare:

- il comma 3 dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 dedicato alle Società in house che prevede che “Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”;
- il comma 1 dell'articolo 26 prevede il termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 5 che al comma 1 prevede che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

preso atto della nota del CSI Piemonte, prot. n. 0013219 del 27 luglio 2017, con cui lo stesso ha trasmesso alla Giunta regionale la proposta di modifica dello statuto sociale, il cui nuovo testo è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nel corso della seduta del 25 luglio 2017;

preso atto che il testo dello statuto con le modifiche in esso contenute è stato concordato con i soci pubblici detentori del maggior numero di quote (Comune di Torino, Università degli Studi, Politecnico, Città metropolitana di Torino) ed è stato successivamente trasmesso a tutti gli altri enti consorziati per l'espressione di eventuali osservazioni senza che siano pervenuti rilievi entro il termine di scadenza per la presentazione di proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2017, n. 4-5571 che contiene modifiche ed integrazioni operate al testo vigente dello statuto del CSI Piemonte, e riferite alle modalità di esercizio del controllo analogo da parte di enti consorziati nei confronti del Consorzio stesso in quanto soggetto pluripartecipato e a cui aderiscono allo stato attuale oltre 120 enti;

tenuto conto degli interventi di modifica operati sullo statuto del CSI Piemonte ed evidenziati nella versione comparata di cui all'allegato 1 riassumibili per maggior chiarezza nel seguente modo:

- articolo 2 (Partecipazione al Consorzio) contiene disposizioni allineate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. 50/2016 al fine precisare che nella compagine consortile non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati con poteri di controllo o di veto. Sono inoltre state attualizzate le nomenclature di alcuni soggetti consorziati, tra cui la Città metropolitana di Torino in luogo della provincia di Torino;
- articolo 4 (Finalità del Consorzio) è stato in parte modificato eliminando il riferimento, ormai desueto alle leggi in materia di decentramento amministrativo ed integrato attraverso la previsione, tra le finalità, della realizzazione e gestione di reti ed impianti funzionali all'erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese.
Inoltre è stato previsto che, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. 50/2016 il CSI operi in via prevalente a favore dei propri enti consorziati e che oltre l'80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti consorziati. Viene altresì precisato che l'erogazione di servizi o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita esclusivamente nei limiti di legge;
- articolo 6 (Altre attività del Consorzio) è stato operato un raccordo con l'articolo 4 per quanto concerne la possibilità di operare al di fuori del perimetro degli enti partecipanti nei limiti di quanto previsto per i soggetti in house dal Codice degli appalti pubblici, con la precisazione che la gestione di tali attività residuali viene effettuata offrendone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati;
- articolo 7 (Rapporto fra CSI - Piemonte ed Enti consorziati) è stato attualizzato con l'obiettivo di delineare la modalità di gestione del rapporto fra enti consorziati e il CSI Piemonte.
In particolare, è stato previsto che, a partire dalla definizione del "Catalogo e Listino dei servizi del CSI" in cui sono elencati i servizi o le forniture che i consorziati possono richiedere, gli enti affidanti, sulla base delle relative esigenze, illustrino le attività che intendono conferire al CSI in un documento definito "Programma di attività".
Tale documento deve essere trasmesso al Consorzio indicativamente entro il mese di ottobre di ogni anno, corredato dalla stima delle risorse economiche che ciascun ente intende a tal fine impegnare. L'insieme dei "Programmi di attività" pervenuti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio e della relativa quantificazione economica con proiezione su base pluriennale. Vengono, infine, puntualizzate le tipologie di atti attraverso cui sono regolati gli specifici rapporti fra CSI e consorziati;
- articolo 8 (Modalità di esercizio del controllo analogo), di nuova introduzione, adottato nell'ambito delle indicazioni contenute nelle sopra citate Linee Guida ANAC, prevede disposizioni tese a consentire agli enti una maggiore incisività nella definizione delle strategie e nell'intervento sui fondamentali atti di gestione del Consorzio;
- articolo 12 (Competenze dell'Assemblea) è stato integrato, sempre nell'ottica di un più puntuale controllo congiunto, attraverso l'attribuzione dettagliata delle funzioni specifiche;

- articolo 14 (Consiglio di amministrazione) è stato espressamente integrato raccordandolo con le modifiche apportate all'articolo 2; in ordine alla composizione, con la previsione allineata alla normativa nazionale in materia di equilibrio di genere;
- articolo 16 (Competenze del Consiglio di amministrazione) è stato raccordato rispetto alle disposizioni introdotte all'articolo 8 sull'esercizio del controllo analogo e all'articolo 12 sulle competenze dell'Assemblea;
- articolo 18 (Il Presidente) si delineano le prerogative del Presidente del Consiglio di amministrazione ed è stato esplicitato che la figura del vice presidente è da prevedersi al solo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo;
- articolo 19 (Il Comitato tecnico scientifico), è stato esplicitato che l'incarico di membro del Comitato ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni plenarie e dei gruppi di lavoro del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea;
- articolo 21 (Direttore generale): è stato parimenti esplicitato che il compenso del Direttore generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile;
- è prevista l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 (Competenze del collegio sindacale) e l'inserimento di un nuovo articolo 23 bis (Revisione legale dei conti) avente ad oggetto la revisione legale che può essere affidata al collegio sindacale o in alternativa ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione;
- articolo 24 (Personale) è stato precisato che il rapporto di lavoro del personale è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto, e che il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità;
- articolo 25 (Patrimonio e finanziamenti) è stato modificato eliminando la facoltà prevista nello statuto vigente di utilizzare il fondo consortile per finanziare le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione, in ossequio al divieto previsto dalla legislazione nazionale per i soggetti partecipati di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni,

visto il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente in data 9 ottobre 2017,

delibera

1. di prendere atto delle proposte di modifica allo statuto del CSI Piemonte, come dettagliatamente riportate nella tabella di comparazione allegata alla presente deliberazione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 (Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione), il nuovo testo dello statuto del CSI Piemonte allegato alla presente deliberazione (allegato 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il delegato che interverrà in Assemblea per la Regione Piemonte ad approvare modifiche non sostanziali allo statuto che dovessero rendersi necessari per una migliore redazione del testo.

STATUTO CSI-PIEMONTE

TESTO COMPARATO

STATUTO VIGENTE	IPOTESI NUOVA FORMULAZIONE	NOTE
Articolo 1	Articolo 1	
Ambito statutario	Ambito statutario	
1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.	1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.	<i>Sostituito il termine Convenzione con "atto notarile" in aderenza rispetto a quanto riportato alla dicitura contenuta all'art. 1 della LR 48/1975.</i>
2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).	<i>Invariato</i>	
Articolo 2	Articolo 2	

Partecipazione al Consorzio	Partecipazione al Consorzio	<p><i>Allineato all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti)</i></p> <p><i>I commi del presente articolo sono stati riformulati prevedendo la possibilità di adesione al Consorzio da parte di enti strumentali e a società a "controllo pubblico". Viene pertanto eliminata la previgente formulazione che prevedeva la possibilità di adesione a tali soggetti solo se "interamente pubblici".</i></p>
1. Gli Enti consorziati sono:	<i>Invariato</i>	
a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;	<i>Invariato</i>	
b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti	b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori,	<i>Aggiornata la denominazione</i>

<p>consorzati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria;</p>	<p>nonché, in qualità di Enti consorzati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria, gli enti strumentali interamente pubblici e le società singolarmente controllati da Città di Torino o da Città Metropolitana di Torino.</p>	<p><i>dell’Ente “Città Metropolitana di Torino”</i></p>
<p>Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorzati ordinari:</p>	<p><i>Invariato</i></p>	
<p>c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Regione Piemonte partecipi in via maggioritaria;</p>	<p>c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le gli enti strumentali e le società interamente pubblici controllati dalla Regione Piemonte;</p>	
<p>d) i Comuni e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici e gli enti strumentali interamente pubblici, entrambi anche in forma associata; le società a totale partecipazione pubblica; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.</p>	<p>d) i Comuni, le Città Metropolitane e e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali interamente pubblici e le società a controllo pubblico, entrambi anche in forma associata; le società a totale partecipazione pubblica a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.</p>	<p><i>Prevista la partecipazione anche delle Città metropolitane, oltre che delle Province, a seguito della L. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”)</i></p>
<p>2. L’ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a).</p>	<p>2. L’ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 12, comma 1, lett. a).</p>	

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione “Enti consorziati” comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.	<i>Invariato</i>	
Articolo 3	Articolo 3	
Personalità e sede del Consorzio	Personalità e sede del Consorzio	
1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.	<i>Invariato</i>	
2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio sancite all’art. 4 del presente Statuto, possono essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e all’estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l’interazione con gli Enti consorziati e supportarne l’azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti che ricevono i servizi.	2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio sancite all’art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere possono essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e all’estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici. Allo scopo di favorire l’interazione con gli Enti consorziati e supportarne l’azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti che ricevono cui eroga i servizi.	
Articolo 4	Articolo 4	
Finalità del Consorzio	Finalità del Consorzio	
1. In armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l’attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.	1. In armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l’attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.	<i>Modificato in quanto fa riferimento a testo desueto laddove si citano le leggi in materia di decentramento</i>

2. In particolare, il Consorzio:	<i>Invariato</i>	
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;	<i>Invariato</i>	
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:	<i>Invariato</i>	
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza;		
- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;		
- della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;		
c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l'interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;	<i>Invariato</i>	
	d) realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all'erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;	<i>Comma inserito per attualizzare l'oggetto sociale in analogia alla mission delle in house operanti in ambito ICT</i>
d) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.	d e) <i>Invariato</i>	

3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.	3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità all'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.	<i>Eliminati riferimenti a normativa desueta</i>
4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.	4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.	<i>Comma spostato al successivo comma 5</i>
	4. Il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati; oltre l'80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati. L'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.	<i>Recepimento art. 5 comma 1 lett. b) D. Lgs 50/2016</i>
	5. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.	<i>Comma spostato dal precedente comma 4</i>
Articolo 5 Attività istituzionali	Articolo 5 Attività istituzionali e strategiche	
1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.	1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.	
2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono	<i>Invariato</i>	

ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.		
Articolo 6	Articolo 6	
Altre attività del Consorzio	Altre attività del Consorzio	
1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.	1. Nei limiti di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.	<i>Modifiche connesse al raccordo con nuovo art. 4 Inserito riferimento attività estere e rientranti nel 19,99%.</i>
Articolo 7	Articolo 7	
Rapporti tra CSI ed Enti consorziati	Rapporti tra CSI ed Enti consorziati	
1. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati, in conformità al Piano di Attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.	<i>abrogato</i>	
2. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall'art. 4 del presente Statuto.	1. <i>Invariato</i>	

<p>3. I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta.</p>	<p><i>abrogato</i></p>	
<p>4. Il Consorzio può declinare la richiesta di erogare i servizi ed effettuare le forniture richieste a fronte di specifiche motivazioni. In ogni caso, verificandosi le dette situazioni, il CSI-Piemonte e l'Ente consorziato concorderanno - in via prioritaria - le modalità per eliminare le cause che ostano all'erogazione dei servizi o all'effettuazione delle forniture.</p>	<p><i>abrogato</i></p>	
<p>5. Il Consorzio è tenuto ad inviare annualmente a tutti gli Enti consorziati la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Bilancio di esercizio; - il Piano di Attività annuale, con allegate la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale; - il documento di cui al comma 3 del presente articolo; - il Bilancio sociale. <p>Fatto salvo il rispetto delle norme statali e regionali in materia di diritto d'accesso, gli Enti consorziati potranno inoltre richiedere al Consorzio, attraverso il Consigliere di Amministrazione che li rappresenta, ulteriori documenti informativi.</p>	<p><i>abrogato</i></p>	

	2. I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi.	
	3. Ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI-Piemonte in un documento denominato “Programma di Attività”, redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impegnare a tal fine.	
	4. L’insieme dei “Programmi di Attività” degli Enti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle Attività del Consorzio, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.	
	5. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio.	
	Articolo 8 Modalità di esercizio del controllo analogo	

	<p>1. Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.</p> <p>2. Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell'azione di tale controllo fra gli stessi. Il Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi.</p> <p>3. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo di cui al comma 1, il CSI-Piemonte si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 13, comma 2, laddove trattasi di documenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea consortile:</p> <p>a) ai fini di un controllo ex ante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;• ogni altro atto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12; <p>b) ai fini di un controllo contestuale:</p> <ul style="list-style-type: none">• le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del piano di attività nonché sull'andamento economico gestionale del Consorzio con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;	
--	---	--

	<p>c) ai fini di un controllo ex post:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno; • il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che il CSI deve perseguire nell'esercizio successivo. <p>4. Il CSI è inoltre tenuto a trasmettere agli Enti consorziati le relazioni trimestrali approvate dal Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano di Attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. u).</p>	
	<p>5. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo analogo, il CSI-Piemonte definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete.</p>	
	<p>6. Ciascun Ente consorziato fa pervenire ai competenti organi consortili del CSI-Piemonte eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sugli atti di cui al comma 3 che abbiano rilevanza rispetto ai servizi e/o le forniture che il Consorzio eroga all'ente stesso.</p>	

	7. L'organo decisionale competente opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dagli Enti consorziati nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo. In caso di mancato allineamento ai pareri e/o alle indicazioni di indirizzo ricevuti, la decisione finale in ordine agli atti da assumere spetta in ogni caso all'Assemblea, che voterà secondo le maggioranze disciplinate all'art. 12. A tal fine, l'Ente consorziato può far pervenire la richiesta di convocazione dell'Assemblea consortile al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere che lo rappresenta.	
	8. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra il CSI-Piemonte e i singoli Enti consorziati.	
	9. In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, gli Enti consorziati possono richiedere al Consorzio ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.	
Articolo 8	Articolo 89	
Modalità della gestione	Modalità della gestione	
1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:	1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 agli artt. 4 e 6 sono sviluppate attraverso:	

<p>- il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;</p>	<p>a. prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;</p>	
	<p>b. il ricorso ad operatori economici individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;</p>	
<p>- la collaborazione con enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;</p>	<p>c. <i>invariato</i></p>	
<p>- la costituzione e la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società, anche estere, sempre in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.</p>	<p>d. la costituzione e/o la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, e a società, anche estere, e/o ad altre forme associative, temporanee o permanenti, anche con soggetti esteri, sempre in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.</p>	<p><i>Comma modificato nella parte in cui si riferisce alle "società" in quanto in contrasto con le norme che vietano ai soggetti in house la possibilità di costituire società e/o acquisire nuove partecipazioni. Previsione mantenuta per quanto concerne la possibilità – ove normativamente consentito – di costituire/partecipar e a forme associative.</i></p>

	2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.	
Articolo 9	Articolo 9 10	
Organi del Consorzio	Organi del Consorzio	
1. Sono organi del Consorzio:	<i>invariato</i>	
a) l'Assemblea;		
b) il Consiglio di Amministrazione;		
c) il Presidente;		
d) il Comitato Tecnico Scientifico;		
e) il Direttore Generale;		
f) il Collegio Sindacale.		
Articolo 10	Articolo 10 11	
L'Assemblea	L'Assemblea	
1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.	<i>invariato</i>	
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.	<i>invariato</i>	

Articolo 11	Articolo 11 12	
Competenze dell'Assemblea	Competenze dell'Assemblea	
1. Compete all'Assemblea:	<i>invariato</i>	
a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1;	<i>invariato</i>	
b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 18;	b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 18 19;	
c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;	<i>invariato</i>	
d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;	<i>invariato</i>	
e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;	<i>invariato</i>	
f) approvare il Piano di Attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e di una proiezione della stessa su base pluriennale;	f) approvare il Piano di Attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e , di una proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;	

	g) approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;	
	h) approvare le operazioni di acquisto e/o cessione di beni immobili;	<i>Potere precedentemente in capo al CdA</i>
g) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;	i) <i>invariato</i>	
h) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;	l) <i>invariato</i>	
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;	m) <i>invariato</i>	
l) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;	n) <i>invariato</i>	
m) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto;	o) <i>invariato</i>	

	p) attribuire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.	
2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 12.	2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 12 13.	
Articolo 12	Articolo 12 13	
Funzionamento dell'Assemblea	Funzionamento dell'Assemblea	
<p>1.L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di Attività annuale e, la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale.</p> <p>La convocazione deve avvenire entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di Attività dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.</p>	<p>1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di Attività annuale, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno.</p> <p>La convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio; - entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di Attività dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale; - entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno. 	

<p>2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.</p> <p>La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.</p> <p>I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), g), h), i), l) del precedente art. 11 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.</p>	<p><i>Invariato</i></p> <p><i>Invariato</i></p> <p>I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), g), h), i), l) del precedente art. 11 d), e), f), g), h) i), l), m), n) del precedente art. 12 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p><i>invariato</i></p>	<p><i>A rafforzamento del controllo analogo previsto che anche i documenti di indirizzo, il Piano di attività e la proposta su compravendita di beni immobili debbano essere trasmessi almeno 15 giorni prima.</i></p>

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.	<i>invariato</i>	
4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.	<i>invariato</i>	
5. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.	<i>invariato</i>	
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.	<i>invariato</i>	
Articolo 13	Articolo 13-14	
Consiglio di Amministrazione	Consiglio d'Amministrazione	
1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:	1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere , di cui:	<i>Adeguamento in ossequio alla normativa sull'equilibrio di genere</i>

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);	<i>invariato</i>	
- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);	- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa partecipati controllati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);	
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);	- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa partecipati controllati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b); -	
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.	- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali e le società a controllo pubblico interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino ed o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.	
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.	<i>invariato</i>	
3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di <i>prorogatio</i> , sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di <i>prorogatio</i> , la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in	<i>invariato</i>	

essere sono esercitati dal Direttore Generale.		
4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute l e nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.	4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.	
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera i).	5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 11 12 , comma 1, lettera i m).	
Articolo 14	Articolo 14 15	
Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione	Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione	
1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:	<i>invariato</i>	
a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;	<i>invariato</i>	
b)) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio	<i>invariato</i>	
c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo	<i>invariato</i>	

di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.		
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.	<i>invariato</i>	
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 13.	3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 13 14 .	
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.	<i>invariato</i>	
Articolo 15	Articolo 1516	
Competenze del Consiglio di Amministrazione	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:	<i>invariato</i>	
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 17;	a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 17 18 ;	
b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;	b) <i>invariato</i>	
c) deliberare sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea con la relativa	c) deliberare sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato	

quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale;	Tecnico Scientifico, e sottoporlo all'Assemblea, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;	
	d) approvare il Catalogo e Listino dei Servizi del CSI;	Tornato di competenza del cda
d) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;	e) <i>invariato</i>	
	f) approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
e) deliberare in materia di: <ul style="list-style-type: none"> • compravendita di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri; • rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi; • costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche; • costituzione di società ed assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse; • compravendita di azioni o titoli in genere; • compravendita o affitto di aziende; 	g) deliberare in materia di: <ul style="list-style-type: none"> • compravendita di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri; • rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi; • costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche; • costituzione di società ed assunzione o cessione di partecipazioni in società e consorzi nelle stesse; • compravendita di azioni o titoli in genere; • compravendita o affitto di aziende; 	<i>Raccordato a precedente modifica in ordine a divieto di costituire società e acquisire nuove partecipazioni.</i>
f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;	h) <i>invariato</i>	

g) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;	i) <i>invariato</i>	
h) nominare il Direttore Generale;	l) <i>invariato</i>	
i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1	m) <i>invariato</i>	
l) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli artt. 6 e 8;	n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni temporanee o permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);	
m) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;	o) <i>invariato</i>	
n) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;	p) <i>invariato</i>	
	q) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI;	
	r) approvare il programma biennale degli acquisti;	
	s) approvare il programma triennale dei Lavori;	
	t) approvare il Bilancio Sociale.	
o) riferire periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione	u) riferire periodicamente trimestralmente all'Assemblea agli	

del Piano annuale di Attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.	Enti consorziati sullo stato di attuazione del Piano annuale di Attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.	
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.	<i>invariato</i>	
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.	<i>invariato</i>	
4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.	<i>invariato</i>	
	5. Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto delle prescrizioni in materia di controllo analogo previste all'art. 8 del presente Statuto.	<i>Articolo inserito al fine di dar seguito a quanto previsto dallo schema di linee guida ANAC su elenco in house.</i>
Articolo 16	Articolo 16 17	
Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione	
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.	<i>invariato</i>	
2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.	<i>invariato</i>	

<p>L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.</p> <p>L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.</p> <p>Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.</p> <p>I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.</p>		
<p>3 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.</p>	<p><i>invariato</i></p>	
<p>4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p><i>invariato</i></p>	
<p>5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.</p>	<p><i>invariato</i></p>	
<p>6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla</p>	<p><i>invariato</i></p>	

costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di <i>prorogatio</i> , vi provvederà il Direttore Generale.		
7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.	<i>invariato</i>	
8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.	<i>invariato</i>	
Articolo 17	Articolo 17 18	
Il Presidente	Il Presidente	
1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.	<i>invariato</i>	
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.	<i>invariato</i>	
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 15, comma 1, lettera n). In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.	3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 15 16, comma 1, lettera n -p). In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.	
4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa	<i>invariato</i>	

gestione.		
5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 16, comma 7.	5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 7, al solo scopo di sostituire il Presidente, in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo.	
6. In caso di assenza, o di temporaneo impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.	<i>abrogato</i>	In quanto assorbito al comma 5.
7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2	6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 14, comma 2.	
Articolo 18	Articolo 18 19	
Il Comitato Tecnico Scientifico	Il Comitato Tecnico Scientifico	
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.	<i>invariato</i>	
2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.	<i>invariato</i>	
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.	<i>invariato</i>	
4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i	<i>invariato</i>	

singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.		
	5. L'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea del Consorzio ai sensi del precedente art. 12, c. 1, lett. 1).	Aggiunto per esplicitare che la carica è onorifica
5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.	6. <i>invariato</i>	
6. E' compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.	7. <i>invariato</i>	
Articolo 19	Articolo 19 20	
Attività del Comitato Tecnico Scientifico	Attività del Comitato Tecnico Scientifico	
1. Il Comitato Tecnico Scientifico:	<i>invariato</i>	
a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;	<i>invariato</i>	

b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;	<i>invariato</i>	
c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;	<i>invariato</i>	
d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.	<i>invariato</i>	
2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di Attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.	<i>invariato</i>	
Articolo 20	Articolo 20 21	
Il Direttore Generale	Il Direttore Generale	
1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.	<i>invariato</i>	

	2 Il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile.	Comma inserito in ossequio al dettato normativo di riferimento.
2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	3. <i>invariato</i>	
3. Il Direttore Generale:	4. Il Direttore Generale:	
a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;	<i>invariato</i>	
b) propone il Piano di Attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;	b) propone il Piano di Attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica, e della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;	
c) provvede all'attuazione del piano di attività annuale del Consorzio;	<i>invariato</i>	
d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.	<i>invariato</i>	
4. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. n), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.	5. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 16 , comma 1, lett. n p) poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.	
Articolo 21	Articolo 21 22	

Costituzione del Collegio Sindacale	Costituzione del Collegio Sindacale	
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:	<i>invariato</i>	
a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;	<i>invariato</i>	
b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;	<i>invariato</i>	
c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).	c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 12 , comma 1, lettera c).	
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali	<i>invariato</i>	
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.	3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).	
4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.	<i>invariato</i>	
Articolo 22	Articolo 22 23	
Competenze del Collegio Sindacale	Competenze del Collegio Sindacale	
1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.	<i>invariato</i>	
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.	<i>invariato</i>	

Articolo 23	Articolo 23 24	
Personale	Personale	
1. Il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.	1. Il rapporto di lavoro del personale, di tipo privatistico, ed è è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza ed è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto.	<i>Articolo allineato alle disposizioni relative al reclutamento di personale da parte dei soggetti partecipati.</i>
	2. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità	
Articolo 24	Articolo 24 25	
Patrimonio e finanziamenti	Patrimonio e finanziamenti	
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:	<i>invariato</i>	
- dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;		
- dai frutti degli investimenti realizzati;		
- dai “contributi di consorzio” versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea.		
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o	2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie	<i>Modificato per allineamento al</i>

ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 8.	o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 8.	<i>divieto per i soggetti partecipati di costituire nuove società/acquisire nuove partecipazioni.</i>
3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:	<i>invariato</i>	
- i “contributi di funzionamento” degli Enti consorziati;		
- le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;		
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.		
Articolo 25	Articolo 25 26	
Bilanci e contabilità	Bilanci e contabilità	
1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d’esercizio, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.		
Articolo 26	Articolo 26 27	
Esercizio finanziario	Esercizio finanziario	
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.		
Articolo 27	Articolo 27 28	
Recesso ed esclusione dal Consorzio	Recesso ed esclusione dal Consorzio	
1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.		

2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.		
Articolo 28	Articolo 28 29	
Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui	Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui	
1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.	<i>invariato</i>	
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.	<i>invariato</i>	
3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.	3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).	

Articolo 1

Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

Articolo 2

Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

- a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
- b) la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati da Città di Torino o da Città Metropolitana di Torino.

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

- c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte;
- d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 3

Personalità e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali sancite all'art. 4 del presente Statuto, il CSI può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici.
Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti cui eroga i servizi.

Articolo 4

Finalità del Consorzio

1. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l'attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.
2. In particolare, il Consorzio:
 - a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
 - b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza;
 - del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
 - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
 - c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l'interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
 - d) realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all'erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;

e) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.

3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento all'erogazione di servizi connessi all'esercizio di funzioni di competenza degli Enti consorziati.

4. Il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati; oltre l'80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati. L'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.

5. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.

Articolo 5

Attività istituzionali e strategiche

1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali e strategici del Consorzio.

2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

Articolo 6

Altre attività del Consorzio

1. Nei limiti di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto, il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza, anche all'estero, prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende non consorziati. A tal fine, la gestione di tali attività viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati.

Articolo 7

Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti consorziati

1. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall’art. 4 del presente Statuto.
2. I servizi e/o le forniture di cui al precedente comma 1 sono definiti in un documento (Catalogo e Listino dei servizi del CSI), contenente la descrizione delle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture, delle modalità di realizzazione e dei criteri di quantificazione dei corrispettivi.
3. Ciascun Ente consorziato, sulla base delle rispettive esigenze, individua le attività che intende conferire al CSI-Piemonte in un documento denominato “Programma di Attività”, redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al CSI indicativamente entro il mese di ottobre di ciascun anno. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso il CSI, nonché la stima delle risorse economiche da impegnare a tal fine.
4. L’insieme dei “Programmi di Attività” degli Enti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.
5. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati sono regolamentati da convenzioni quadro, laddove la dimensione e la durata del rapporto di fornitura lo rendano necessario e/o il consorziato lo richieda, e da atti di affidamento dei servizi e/o forniture oggetto di specifici preventivi da parte del Consorzio.

Articolo 8

Modalità di esercizio del controllo analogo

- 1 Il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.
2. Gli enti consorziati esercitano il controllo analogo anche mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo fra gli stessi. Il Tavolo può definire provvedimenti attuativi della disciplina di cui al comma 1, cui il Consorzio è tenuto ad assoggettarsi.
3. Al fine di consentire agli Enti consorziati l’esercizio del controllo di cui al comma 1, il CSI-Piemonte si impegna a trasmettere i documenti nel seguito elencati nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 13, comma 2, laddove trattasi

di documenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea consortile:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;
- ogni altro atto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 12;

b) ai fini di un controllo contestuale:

- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di attività nonché sull'andamento economico gestionale del Consorzio con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- il progetto di Bilancio d'esercizio, in sede di approvazione del quale gli Enti possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che il CSI deve perseguire nell'esercizio successivo.

4. Il CSI è inoltre tenuto a trasmettere agli Enti consorziati le relazioni trimestrali approvate dal Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano di attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. u).

5. Al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio del controllo analogo, il CSI-Piemonte definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete.

6. Ciascun Ente consorziato fa pervenire ai competenti Organi consortili del CSI-Piemonte eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sugli atti di cui al comma 3 che abbiano rilevanza rispetto ai servizi e/o le forniture che il Consorzio eroga all'ente stesso.

7. L'Organo decisionale competente opera in conformità ai pareri e alle linee di indirizzo espressi dagli Enti consorziati nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo. In caso di mancato allineamento ai pareri e/o alle indicazioni di indirizzo ricevuti, la decisione finale in ordine agli atti da assumere spetta in ogni caso all'Assemblea, che voterà secondo le maggioranze disciplinate all'art. 12. A tal fine, l'Ente consorziato può far pervenire la richiesta di convocazione dell'Assemblea consortile al Consiglio di Amministrazione, tramite il Consigliere che lo rappresenta.

8. Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra il CSI-Piemonte e i singoli Enti consorziati.

9. In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, gli Enti consorziati possono richiedere al Consorzio ulteriori documenti informativi, nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

Articolo 9 **Modalità della gestione**

1. Le attività di cui agli artt. 4 e 6 sono sviluppate attraverso:

- a) prioritariamente, il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;
- b) il ricorso ad operatori economici individuati secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) la collaborazione con enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
- d) la costituzione e/o la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, e/o ad altre forme associative, temporanee o permanenti, anche con soggetti esteri, in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

2. L'acquisizione di beni, servizi e lavori e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.

Articolo 10 **Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;
- e) il Direttore Generale;

f) il Collegio Sindacale.

Articolo 11 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

Articolo 12 **Competenze dell'Assemblea**

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1;
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 19;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;
- f) approvare il Piano di attività annuale corredato della relativa quantificazione economica, di una proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;

- g) approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- h) approvare le operazioni di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- i) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- l) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
- m) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- n) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;
- o) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto;
- p) attribuire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 13.

Articolo 13

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di attività annuale, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti; deve altresì essere convocata per approvare il rendiconto semestrale al 30 giugno di ciascun anno.

La convocazione deve avvenire:

- entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio;
- entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di attività dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale;
- entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno.

2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.

La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) del precedente art. 12 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.

6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le società a controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio*, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. m).

Articolo 15

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
 - a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
 - b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;
 - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 14.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 16 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 18;
 - b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;
 - c) deliberare sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo

all'Assemblea, corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti;

- d) approvare il Catalogo e Listino dei Servizi del CSI;
- e) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- f) approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare in materia di:
 - compravendita di beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
 - costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;
 - compravendita di azioni o titoli in genere;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;
- i) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;
- l) nominare il Direttore Generale;
- m) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1;
- n) deliberare sulla costituzione e/o la partecipazione ad associazioni temporanee o permanenti, e/o ad altre forme associative, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d);
- o) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;
- p) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;
- q) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI;
- r) approvare il Programma biennale degli acquisti;

- s) approvare il Programma triennale dei Lavori;
 - t) approvare il Bilancio Sociale;
 - u) riferire trimestralmente agli Enti consorziati sullo stato di attuazione del Piano annuale di attività nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
 3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.
 4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.
 5. Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto delle prescrizioni in materia di controllo analogo previste all'art. 8 del presente Statuto.

Articolo 17

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.
L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.

6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di *prorogatio*, vi provvederà il Direttore Generale.

7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.

8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.

3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 16, comma 1, lett. p).

In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.

4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 7, al solo scopo di sostituire il Presidente, in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo.

6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

Articolo 19

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. L'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea del Consorzio ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. I).

6. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.

7. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle

esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

Articolo 20

Attività del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;
- b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;
- c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;
- d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 21

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile.

3. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale:

a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;

b) propone il Piano di attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica, della proiezione della stessa su base pluriennale, del Piano degli investimenti e del Piano degli acquisti - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;

c) provvede all'attuazione del Piano di attività annuale del Consorzio;

d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

5. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. p), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.

Articolo 22 **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;

b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;

c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c).

4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 23 **Competenze del Collegio Sindacale**

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23 bis **Revisione legale dei conti**

1. Qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 2409 bis, comma 2, del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.
2. In alternativa, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, può deliberare di attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico, da affidarsi previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.
3. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati al Consorzio o agli Enti consorziati da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24 **Personale**

1. Il rapporto di lavoro del Personale è di tipo privatistico, è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza ed è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto.

2. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

Articolo 25

Patrimonio e finanziamenti

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:
 - dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
 - dai frutti degli investimenti realizzati;
 - dai "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti.
3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:
 - i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;
 - le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;
 - le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

Articolo 26
Bilanci e contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 27
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 28
Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.

2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29
Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.

2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.

3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).